

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....^{1092/A} X Legislatura

l



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **202** del 02/10/2018

**“Istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione in
Agricoltura (ARXIA)**

RELAZIONE AL DDL

"ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ARXIA)"

In coerenza con i nuovi paradigmi delle agenzie regionali per l'innovazione, nel modello organizzativo della macchina amministrativa regionale (Modello MAIA) si colloca l'art. 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia).


La presente legge regionale, nel rispetto del citato art. 11, istituisce l'Agenzia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura, denominata ARXIA, quale ente di nuova costituzione, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia, nel rispetto delle previste finalità istituzionali e dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.

In linea con quanto indicato dal modello ambidestro MAIA, la nuova Agenzia, in forte relazione funzionale e organizzativa con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, deve operare, negli ambiti agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca, per il perseguimento delle finalità istituzionali, oltre che di supporto al Servizio Fitosanitario regionale, anche del monitoraggio e analisi territoriali per la definizione di idonee politiche regionali, compreso con l'approfondimento della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nel sistema della conoscenza e dell'innovazione a supporto delle imprese e della pubblica amministrazione, nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali, nella tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

La presente legge prevede la potestà della Giunta regionale di attribuire all'Agenzia ulteriori compiti, nonché che l'Agenzia possa stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di indirizzi della stessa Giunta Regionale.

L'agenzia è autonoma nelle proprie scelte organizzative e di funzionamento. La sua organizzazione deve comunque rispondere alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. L'articolato che si propone definisce il quadro normativo di riferimento dell'Agenzia, garantendo i margini di flessibilità necessari alle sue migliori performance.

L'Assessore alle risorse Agroalimentari
(Leonardo Di Gioia)



LEGGE REGIONALE**"Istituzione dell'Agencia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura (ARXIA)"**

Art. 1

Istituzione dell'Agencia regionale strategica per l'Innovazione in Agricoltura

1. E' istituita l'Agencia regionale strategica per l'Innovazione in Agricoltura con sede in Bari, denominata ARXIA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia*).
2. L'Agencia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita la propria autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale sotto la vigilanza della Regione Puglia attraverso regolamenti dalla stessa adottati nel rispetto delle previste finalità istituzionali e dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia e del comma 2 dell'art. 11 della Legge regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Art. 2

Finalità

1. L'ARXIA è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia e, quale Agencia strategica opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, della caccia e della pesca in tutte le relative declinazioni.
2. L'Agencia svolge le attività di cui all'art. 11 commi 2 e 3 della L.r. n. 4 del 29 marzo 2018, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) miglioramento dell'intervento pubblico per far fronte ai fabbisogni territoriali;
 - b) sviluppo di nuove conoscenze strategiche ed organizzative;
 - c) semplificazione delle norme e dei procedimenti regionali, anche alla luce della normativa europea;
 - d) rafforzamento del sistema della conoscenza e dell'innovazione a supporto delle imprese e della pubblica amministrazione;
 - e) valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali;
 - f) miglioramento della gestione di fitopatie.

Art. 3

Competenze

1. Nel perseguire le finalità previste dall'articolo 2, l'Agencia conduce attività di studio, analisi, ricerca, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-amministrativo.
2. All'Agencia per il perseguimento delle finalità istituzionali previste all'art. 2 può essere, altresì, assegnata la funzione di Organismo intermedio dei Programmi a valere su fondi europei e nazionali.



4.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 e all'art. 11 commi 2 e 3 della L.r. n. 4 del 29 marzo 2018, sono articolati in un Piano Triennale dell'Agenzia approvato, con cadenza triennale, con deliberazione della Giunta regionale. Il suddetto Piano, suscettibile di aggiornamento o modifica nel corso del triennio con deliberazione di Giunta regionale, definisce, tra l'altro:

- a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia;
- b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
- c) l'entità e le modalità dei finanziamenti dell'Agenzia;
- d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) le risorse economiche assegnate per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni;
- f) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- g) le modalità necessarie ad assicurare il controllo dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

4. Nei propri ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti e attività finanziati dall'Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4

Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale assume funzione di indirizzo, controllo e vigilanza rispetto alle finalità, ai compiti e alle attività dell'Agenzia.

2. In particolare, la Giunta Regionale:

- a) nomina il Presidente dell'Agenzia;
- b) approva, su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di agricoltura, organizzazione e bilancio, il Piano triennale e le relative modifiche o aggiornamenti di cui al comma 3 dell'art. 3;
- c) approva preventivamente, su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di agricoltura, organizzazione e bilancio, l'atto di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e i regolamenti necessari;
- d) approva preventivamente i bilanci annuali e la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- e) designa il Direttore Generale;
- f) nomina il collegio di revisori dei conti;
- g) approva i progetti, le attività e i rapporti di cui al comma 4 dell'art.3.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato scientifico;



- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Direttore Generale.

2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 6

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale a livello nazionale e/o internazionale nell'ambito dell'agricoltura e sviluppo rurale, dello sviluppo economico e territoriale, della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici dettati dalla Giunta regionale;
- c) convoca e presiede il Comitato scientifico;
- d) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell'Agenzia, sentito il Comitato scientifico;
- e) cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
- f) approva il programma annuale ed il piano annuale e triennale di attività dell'Agenzia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale;
- g) approva l'atto di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e i regolamenti necessari;
- h) approva i bilanci annuali e la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- i) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.
- j) nomina il Direttore Generale.

Art. 7

Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico dell'Agenzia è l'organo consultivo preposto a coadiuvare il presidente in sede di adozione del programma annuale e del piano triennale dell'Agenzia. Il Presidente può sentire il Comitato scientifico su ulteriori argomenti di particolare interesse connessi alle finalità dell'Agenzia.

2. Il Comitato scientifico è composto dal Presidente, dal Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, sviluppo rurale e ambientale o da un dirigente regionale apicale suo delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra un elenco di candidati individuati dal Presidente dell'Agenzia, previa valutazione del relativo curriculum, tra figure professionali o scientifiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale nell'ambito dell'agricoltura e sviluppo rurale, dello sviluppo economico e territoriale, della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione.



3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art. 8

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti di cui almeno due iscritti nel registro dei revisori dei conti legali, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vice-presidente. La carica di vice-presidente non dà luogo a compenso aggiuntivo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente che esercita le funzioni di vice-presidente.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia su designazione della Giunta Regionale.
2. Il Direttore generale è scelto, previo espletamento di procedure di evidenza pubblica, tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale. Le procedure selettive dovranno prevedere almeno i seguenti requisiti di accesso: il possesso di laurea magistrale o equiparata; esperienza dirigenziale almeno quinquennale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie oppure particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro oppure ancora provenienza dal settore della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
4. Il dipendente pubblico che viene incaricato e assunto quale Direttore generale è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio.



5. Al Direttore generale sono attribuite le competenze in materia di organizzazione e gestione dell'Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell'attività.

6. Il Direttore generale provvede:

- a) all'attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del programma annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
- b) alla redazione del bilancio preventivo economico annuale dell'Agenzia;
- c) alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- d) alla redazione dei regolamenti e dell'atto aziendale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- e) al coordinamento, alla verifica e al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia supervisionando l'organizzazione ed assicurando l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza della gestione;
- f) alla stipula dei contratti, delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;
- g) alla cura delle relazioni sindacali.

4. Al Direttore generale possono essere delegati dal Presidente più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

Art. 10
Personale

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

3. L'organico complessivo dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4.

Art. 11
Risorse finanziarie

1. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.

2. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata da:

- a) contributi ordinari a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia fissati in relazione al Piano triennale;
- b) quote aggiuntive straordinarie per l'eventuale finanziamento di specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui al comma precedente;
- c) contributi eventuali dello Stato;
- d) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
- e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all'Agenzia;



8,

- f) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
- g) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

3. La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e compiti attribuiti all'Agenzia.

Art. 12

Controlli e vigilanza

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'Agenzia e compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati da essa conseguiti.

Art. 13

Compensi e Indennità

1. I compensi del Presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore generale dell'Agenzia, nonché del Commissario straordinario sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel limite massimo del compenso previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione per il Direttore generale e per il Commissario straordinario e nel limite massimo previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia per gli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 14

Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell'attività dell'Agenzia, così da assicurare, senza soluzione di continuità, il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell'interesse della collettività, la Giunta regionale nomina il Commissario straordinario dell'Agenzia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del Presidente e del Direttore Generale e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

3. Sulla scorta dell'indirizzo strategico e degli obiettivi triennali assegnati ai sensi della lettera b), comma 2 dell'art. 4, in fase di avvio dell'Agenzia il Commissario straordinario approva, previa approvazione preventiva da parte della Giunta regionale:

- a) l'atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
- b) il bilancio preventivo;
- c) il fabbisogno di risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e compiti attribuiti all'Agenzia.





Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: SDL “Istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione in Agricoltura (ARXIA).

Breve descrizione del contenuto dell’emendamento (ambito applicativo e finalità):

Lo schema di D.L. prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione in Agricoltura, denominata ARXIA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia). L’Agenzia è istituita quale ente di nuova costituzione.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

CAPITOLO _____
Denominato “ _____ ”
Missione programma titolo ;
importo_€

in caso di minore entrata

CAPITOLO _____
Denominato “ _____ ”
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO

Missione _ programma _ titolo _;
importo €

104

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2018

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2019 - 2020

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 2/10/2018

Il Dirigente della Sezione
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE
FILIERE AGROALIMENTARI

Il Dirigente di Sezione

Dott. Luigi Trota

Funzionario responsabile

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

COUNCIL REGIONALE PUGLIA
Tavola n. 17 Commission
Consigliere il 20/10/2018